



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

ORDINANZA N. 16

IL SINDACO

Visti:

Il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

L'allegato 17 al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 17.05.2020 recante "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";

Viste:

Le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente Regione Sicilia n. 21 del 17.05.2020 e n. 22 del 02.06.2020;

Preso atto di quanto previsto dall'art.7 del titolo II, delle sopracitate ordinanze, secondo il quale, sono, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali.

Ritenuto opportuno disporre l'apertura del mercato settimanale a partire da giovedì 11/06/2020 purché siano rispettate le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza previste nelle ordinanze contingibili e urgenti del Presidente Regione Sicilia n. 21 del 17/05/2020 e 22 del 02.06.2020 ed in particolare nel succitato Allegato 1;

Preso atto che solo una diversa dislocazione di alcuni posteggi all'interno dell'area mercatale, consente di rispettare le misure di prevenzione e sicurezza dettate dalle suddette ordinanze;

Ritenuto di confermare la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura di distanziamento sociale e all'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni che possano evitare la diffusione del contagio;

Ribadito pertanto che tale riapertura dovrà necessariamente essere affiancata al rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli e dalle linee guida di cui all'allegato 1 delle ordinanze regionali n. 21 del 17.05.2020 e n. 22 del 02.06.2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una assegnazione temporanea sperimentale di alcuni posteggi da giovedì 11/06/2020 e fino a nuove disposizioni, al fine di poter mantenere l'attuale sede attrezzata del mercato settimanale nel rispetto delle vigenti prescrizioni igienico sanitarie volte alla tutela della salute degli operatori e dei cittadini

Considerato che il mercato settimanale del giovedì così come disposto non presenta condizioni strutturali che consentano di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ma, tenuto conto che attualmente i posti occupati sono solo 11 e gli altri risultano liberi;

Visto quanto sopra scaturisce la necessità di procedere ad una assegnazione temporanea

sperimentale di alcuni posteggi da giovedì 11/06/2020 e fino a nuove disposizioni, al fine di poter mantenere l'attuale sede attrezzata del mercato settimanale nel rispetto delle vigenti prescrizioni igienico sanitarie volte alla tutela della salute degli operatori e dei cittadini;

Preso atto che nell'area mercatile non si opera una modifica sostanziale del posizionamento dei posteggi, mutando infatti solo la distanza e dislocando i posteggi all'interno del consueto sito di svolgimento in maniera tale da rispettare le distanze;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del TUEL e richiamata pertanto la propria competenza;

ORDINA

La riapertura completa del mercato settimanale del giovedì a partire dal giorno 11/06/2020 nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza previste nelle ordinanze regionali n. 21 del 17.05.2020 e n. 22 del 02.06.2020 ed in particolare dell'Allegato I "Nuovo coronavirus sars-cov2 - Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive" e precisamente:

1. la dislocazione dei posteggi come dalle disposizioni impartite dagli Agenti di P.M. i quali saranno dotati di planimetria come predisposta dall'Ufficio competente nel rispetto della normativa vigente;
2. I titolari di posteggio fisso del mercato settimanale del giovedì procedano nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
 - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

l'accesso all'area per gli operatori avrà luogo a partire dalle ore 7.00;

3. Gli utenti del mercato settimanale del giovedì procedano nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- L'entrata al mercato settimanale avverrà in un unico senso di marcia dalla Via Sicilia e l'uscita dalla via Teatro Vecchio o dalla via Umbria anche mediante l'attraversamento del parcheggio di via Umbria;
- osservanza per gli utenti delle misure di sicurezza, come dettate dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria, e, nello specifico, dall'allegato 4 "misure igienico-sanitarie" e dall'allegato 5 "misure per gli esercizi commerciali" del DPCM 26.04.2020;
- divieto di assembramenti, raccomandando agli utenti la permanenza nelle

aree interessate per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni, nonché il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. e l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie;

- Ai sensi dell'art. 23 dell'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 ribadito all'art. 22 nella successiva ordinanza dello stesso n. 22 del 02.06.2020, trattandosi di luoghi al pubblico o aperti al pubblico, tutti gli utenti sono tenuti, oltre a rispettare il distanziamento sociale, ad utilizzare "mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso".

AVVISA

Che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020, i trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE

- Che gli operatori commerciali dovranno posizionarsi nei posti che saranno assegnati dagli Agenti di P.M. al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
- Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio On-Line dell'Ente e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente.
- Che sia trasmessa:
 - alla Prefettura
 - Al Comando di Polizia Municipale e ai Carabinieri per i dovuti controlli.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, Sez. Catania o innanzi al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line.

Dalla Residenza Municipale 04.06.2020

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Graziella Narda

Il Sindaco
Salvatore Vittorio FIORE



...the ... of ...

...the ... of ...

... ..

...the ... of ...

... ..

...the ... of ...

... ..

...the ... of ...

... ..

... ..

... ..